

# Individuazione del soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per le matrici suolo e sottosuolo in un sito industriale

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 8 maggio 2024, n. 333 - Savoia, pres.; Traina, est. - Fallimento (*Omissis*) S.p.A. in Liquidazione (avv. Pizzutelli) c. Provincia di Frosinone (avv. Iadecola) ed a.

**Ambiente - Ordinanza di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente - Soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per le matrici suolo e sottosuolo in un sito industriale.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 e 30 maggio 2023, depositato il 14 giugno successivo, il fallimento della società -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione in via cautelare, l'ordinanza della Provincia di Frosinone n. 1 del 31 marzo 2023 con cui è stato individuato (unitamente ad -OMISSIS- -OMISSIS-, rispettivamente legale rappresentante, dal 1991 al 1997, nonché liquidatore, dal 1 agosto 1997 e fino alla dichiarazione di fallimento, disposta con sentenza del Tribunale di Frosinone -OMISSIS-, della stessa società) quale responsabile, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), per le matrici suolo e sottosuolo, previsti dalla Tabella 1, colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del citato decreto, rilevato nel sito industriale di proprietà della società fallita, ubicato nel comune di -OMISSIS-, tra Via Vignola e Via del Cimitero, in un'area separata dal centro urbano da un'ansa del Fiume Liri (dati catastali: foglio 19, particella 729), ed è stata disposta, nei confronti degli stessi soggetti, la diffida ad eseguire gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, nonché ogni altra idonea misura di cui al Titolo V, Parte IV, dello stesso decreto, dichiarando conclusi i procedimenti avviati dalla Provincia di Frosinone il 24 gennaio 2014, con atto prot. n. 9979, ed il 23 febbraio 2023, con atto prot. n. 6764.

1.1. Il fallimento ricorrente ha, altresì, impugnato la nota, prot. n. 19110 del 26 maggio 2023, con la quale la stessa Provincia di Frosinone ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza dallo stesso presentata il 20 aprile 2023 al fine di ottenere lo stralcio della propria posizione rispetto agli altri soggetti indicati come responsabili della contaminazione del sito in questione.

2. In fatto, parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 29 agosto 2001, successivamente alla dichiarazione di fallimento della società -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione, il Comando della Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento della società fallita, riscontrando la presenza di rifiuti industriali depositati in una porzione dell'area esterna di pertinenza dello stesso;

- con note del 22 aprile 2002, 9 novembre 2002 e 4 marzo 2004 (la prima a firma congiunta con il Curatore fallimentare della società Ingrid Interservice, a suo tempo affittuaria dell'azienda di titolarità della -OMISSIS- *in bonis*), la curatela segnalava al Comune di -OMISSIS- l'esistenza dei predetti rifiuti, invitandolo e diffidandolo a provvedere al necessario asporto e smaltimento, nonché alla bonifica del sito;

- con nota del 13 ottobre 2004 la ASL di Frosinone, avendo rilevato - a seguito di sopralluogo sollecitato dallo stesso Comune di -OMISSIS- - la presenza, presso il sito, di rifiuti abbandonati (quali carte da imballo, solventi, inchiostri, acidi, ecc.), disposti all'aperto nella zona retrostante lo stabilimento, a breve distanza dal fiume Liri, su piazzale non pavimentato, nonché in un capannone adiacente, invitava lo stesso Comune ad adottare gli idonei provvedimenti;

- con ordinanza n. 160 del 30 novembre 2004 il Comune di -OMISSIS- ordinava al fallimento -OMISSIS- di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti in questione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.lgs. 22/1997 (all'epoca in vigore);

- tale provvedimento veniva impugnato dal fallimento davanti a questo TAR Lazio - Latina, che ne disponeva l'annullamento con sentenza n. 304 del 12 marzo 2005, passata in giudicato, la quale ne affermava l'illegittimità in ragione del mancato accertamento della responsabilità del fallimento per l'abbandono dei rifiuti, ritenendo che in tale ipotesi fosse onere dell'amministrazione comunale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, mediante insinuazione nel passivo della procedura;

- l'intervento di bonifica del sito veniva, successivamente, inserito nell'ambito del «3° Accordo di programma Quadro APQ8 ("Intervento 39 Comune di -OMISSIS-")» tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, finalizzato alla realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse



Nazionale Bacino del Fiume Sacco, con uno stanziamento di euro 281.250,00, poi innalzato a euro 606.250,00;

- in data 21 luglio 2010, in seguito ad ordine d'ispezione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, la P.G. - Guardia di Finanza sottoponeva a sequestro penale l'area dell'ex sito produttivo dell'-OMISSIS-S.p.A. in fallimento, dopo aver eseguito alcune perforazioni del terreno a campione ed aver rinvenuto materiale edile di risulta, oltre che alcuni cumuli di vecchi rifiuti sulla superficie; i lavori riguardanti il sito venivano, pertanto, sospesi;
- veniva altresì avviato, in relazione ai fatti descritti, un procedimento penale, successivamente definito dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 5 luglio 2019, la quale dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati contestati perché estinti per intervenuta prescrizione;
- con determinazione dell'11 gennaio 2023 la Regione Lazio, quale soggetto attuatore dell'Accordo di Programma (stipulato il 12 marzo 2019), procedeva all'aggiudicazione del servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel sito della fallita -OMISSIS-, la gestione dei materiali contenenti amianto, l'elaborazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, precisando che avrebbe proceduto con le azioni in danno e sostituzione ex artt. 250, 252 e 253 del D.lgs. 152/2006;
- veniva, quindi, emanata l'ordinanza della Provincia n. 1/2023, con la quale, ai sensi dell'art. 244 D.lgs. 152/2006, veniva ingiunto ad-OMISSIS-, -OMISSIS- (rispettivamente amministratore della società dal 1991 al 1997 e liquidatore della stessa dal 1997 alla data del fallimento), nonché alla curatela del fallimento -OMISSIS-, individuati quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione del sito o comunque di un aggravamento delle condizioni di contaminazione del sito stesso, di eseguire gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, dell'area in questione, nonché ogni altra idonea misura di cui al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con nota del 20 aprile 2023 la Curatela Fallimentare proponeva istanza di autotutela di tale provvedimento, con riferimento alla propria posizione; tuttavia la Provincia, con nota del 26 maggio 2023, notificata in pari data, rigettava l'istanza, disponendone la conferma.

3. In diritto il ricorso è affidato ad un'unica, articolata censura con la quale si deduce *«Violazione degli artt. 240 ss. D.lgs. 152/2006 nonché violazione dell'art. 3 L. 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza di istruttoria e di motivazione, anche in relazione al dictum della sentenza di codesto Ecc.mo T.A.R. n. 304 del 12/3/2005, in giudicato, che accertava che era ed è il Comune di -OMISSIS- il soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito e non già il Curatore Fallimentare, che pertanto andava e va esente da responsabilità per potenziale contaminazione del sito ex art. 244 Cod. Amb.»*.

4. Nel giudizio così proposto si è costituita in resistenza la Provincia di Frosinone, depositando documentazione e memoria difensiva in cui ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed illustrato le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.

5. Si è altresì costituito, con memoria di stile, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

6. Anche il Sig.-OMISSIS-, evocato in giudizio, ha depositato atto di costituzione nel quale, riservandosi la proposizione di un ricorso autonomo, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnativa proposta dal fallimento ricorrente.

7. Con ordinanza n. 121 del 7 luglio 2023 è stata accolta l'istanza cautelare e disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

8. In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando che, nelle more, la Regione Lazio – quale soggetto attuatore dell'Accordo di Programma - ha preso in consegna il sito “ex -OMISSIS-” (precisamente in data 20 ottobre 2023) ed ha affidato all'aggiudicatario i lavori di rimozione dei rifiuti ancora depositati sul sito, nonché di bonifica del sito stesso.

9. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2024 il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.

10. Le censure veicolate da parte ricorrente avverso i provvedimenti impugnati non possono essere condivise.

11. Occorre premettere che l'Ordinanza impugnata, considerata *«la grave e conclamata condizione di criticità ambientale»* in cui versa da lungo tempo l'area, sita nel comune di -OMISSIS-, tra Via Vignola e Via del Cimitero (dati catastali: foglio 19, particella 729), presso la quale è ubicato l'ex sito industriale di proprietà di -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione, emersa da una relazione tecnica dell'ARPA Lazio (nota dell'8 marzo 2012 – prot. n. 171144, di trasmissione della relazione tecnica dei sopralluoghi svolti il 18 maggio 2011 ed il 25 maggio 2011), e valutata la conseguente sussistenza di *«un serio pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, soprattutto a causa dell'ingente quantità di rifiuti industriali (in particolare, carta industriale, solventi, inchiostri, vernici, ed altri materiali, pericolosi e non, impiegati nei processi produttivi) depositati ed abbandonati indiscriminatamente, ed in modo incontrollato, al suo interno, in luoghi per lo più aperti e privi di adeguate misure protettive e di sicurezza»*, richiamate altresì alcune comunicazioni del Comune di -OMISSIS- con le quali venivano individuati quali responsabili dell'evento i Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-, ha ritenuto *«che la curatela fallimentare di -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione, dal 18 luglio 2001 (data di dichiarazione del fallimento), non ha adottato idonee ed efficaci misure di ripristino ambientale del sito, né misure di prevenzione e di messa in sicurezza in grado di limitare il processo di diffusione delle sostanze inquinanti e di contaminazione delle matrici ambientali; in considerazione dei principi di diritto elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, ancorché riferiti all'ambito applicativo dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15211, la responsabilità della potenziale contaminazione del sito, oltre che ad -OMISSIS-e -OMISSIS-, nelle*



qualità sopra specificate, può essere estesa alla curatela fallimentare di *-OMISSIS- S.p.A. in liquidazione*» e, pertanto, ha diffidato tali soggetti ad eseguire gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, nonché ogni altra idonea misura di cui al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11.1. Con la nota prot. n. 19110 del 26 maggio 2023, parimenti impugnata, la Provincia ha, inoltre, denegato l'annullamento in autotutela dell'ordinanza invocato dal fallimento in relazione alla propria posizione, e disposto la conferma della stessa evidenziando, in particolare, che la sentenza 12 marzo 2005, n. 304, del TAR Lazio, Sezione Staccata di Latina, riguarda una «*condotta diversa*» (concernente l'ordine di rimozione di rifiuti) da quella contestata con l'ordinanza n. 1/2023, inerente invece il superamento dei livelli di contaminazione dei valori di CSC, rilevato per la prima volta nel 2011 dall'ARPA Lazio.

12. Ciò posto, parte ricorrente lamenta, in particolare, che l'attribuzione, nei propri confronti, della responsabilità della contaminazione del sito, ovvero del suo aggravamento, sarebbe del tutto priva di motivazione, considerato che la procedura fallimentare non aveva alcun obbligo di intervenire nella vicenda, in ragione dei principi affermati dalla più volte citata sentenza di questo TAR n. 304/2005; tale vizio si estenderebbe, peraltro, anche alla nota di rigetto dell'istanza di autotutela, la quale recherebbe una illegittima, perché postuma, integrazione della motivazione dell'ordinanza; in ogni caso a far data dal 2004, e per quasi un ventennio, nessun ente avrebbe posto la curatela fallimentare a conoscenza degli sviluppi delle problematiche ambientali del sito ex *-OMISSIS-* e mai la stessa sarebbe stata resa edotta del superamento delle CSC nel sito in parola per le matrici suolo e sottosuolo, posto a fondamento del provvedimento; l'applicazione del *revirement* giurisprudenziale in ordine alla responsabilità del curatore fallimentare per l'omessa rimozione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati dovrebbe dunque essere esclusa, nel caso di specie, dal giudicato derivante dalla citata sentenza; peraltro la potenziale contaminazione del sito ex *-OMISSIS-*, evidenziata dal superamento dei valori di CSC per le matrici suolo e sottosuolo, dovrebbe ritenersi conseguente alla presenza sul sito degli stessi rifiuti, che nel corso degli anni avrebbero ceduto alle matrici ambientali sostanze contaminanti, così che, essendo escluso l'obbligo della curatela di procedere alla rimozione di essi, la stessa non potrebbe essere chiamata a rispondere dell'inquinamento conseguente a tale mancata rimozione.

12.1. Tali doglianze non sono, nel loro complesso, suscettibili di favorevole apprezzamento.

12.2. Rileva, in primo luogo, il Collegio che l'impugnata ordinanza reca una puntuale motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità della curatela fallimentare nella causazione dell'accertata potenziale contaminazione, affermando sul punto che «*la curatela fallimentare di -OMISSIS- S.p.A. in liquidazione, dal 18 luglio 2001 (data di dichiarazione del fallimento), non ha adottato idonee ed efficaci misure di ripristino ambientale del sito, né misure di prevenzione e di messa in sicurezza in grado di limitare il processo di diffusione delle sostanze inquinanti e di contaminazione delle matrici ambientali*», ancorché avrebbe «*dovuto adottare misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza*» e che, pertanto, devono trovare applicazione al caso di specie i principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 3, sebbene riferiti all'ambito applicativo dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così che la responsabilità dell'evento, oltre che ad *-OMISSIS-* e *-OMISSIS-*, nelle qualità sopra specificate, deve ritenersi estesa anche alla curatela fallimentare di *-OMISSIS- S.p.A. in liquidazione*.

12.3. La Provincia resistente ha dunque, per quanto detto, fornito chiara e puntuale motivazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, ciò che destituisce, di per sé, di fondamento la prima delle censure veicolate con il motivo all'esame; inoltre e per altro verso rileva il Collegio che le ragioni in proposito esposte dall'amministrazione sono del tutto logiche e coerenti con l'attuale orientamento della giurisprudenza amministrativa, dalla stessa espressamente richiamato.

12.3.1. La decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26 gennaio 2021 – pur avendo ad oggetto una questione diversa da quella oggi dibattuta (inerente, cioè, la perdita di rilevanza, a seguito della dichiarazione di fallimento, degli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, con ricaduta sulla finanza pubblica e corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società fallita e, sostanzialmente, di questa, ancorché il curatore fallimentare gestisca il patrimonio del bene della società fallita e ne abbia la disponibilità materiale) ha espresso dei principi generali inerenti la materia trattata, certamente applicabili alla presente fattispecie, quali:

- «*l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento*»;

- «*per le finalità perseguite dal diritto comunitario, quindi, è sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità giuridica, senza necessità di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante*»;

- «*la curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata*»;

- «*l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti*



dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento»;

- «poiché l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione"), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento»;

- «seguendo invece la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario "chi inquina paga", ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell'imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio»;

- «la direttiva n. 2004/35/CE, come chiarito dalla precedente decisione della Plenaria n. 10-2019, configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali», pertanto «le misure introdotte con il decreto legislativo n. 22-1997 (c.d. "decreto Ronchi"), ed ora disciplinate dagli artt. 239 ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, ed è assente ogni matrice di sanzione dell'autore. Entro questi termini, la bonifica costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentirne il recupero materiale»;

- «ne discende che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità civile, che evoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., previsto per il danno all'ambiente dall'art. 18, comma 8, L. n. 349-1986»;

- «la responsabilità della curatela fallimentare - nell'eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell'inventario fallimentare dei beni (come è già stato messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. - può analogamente prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato».

12.3.2. Con specifico riferimento al provvedimento di cui all'art. 244 d.lgs. 152/2006, il Consiglio di Stato, ponendosi nel solco dei riferiti principi affermati dalla Plenaria, ha, inoltre, più di recente (sez. IV, 27 dicembre 2023 n. 11208) ancora più puntualmente precisato che «in sostanza se dalla mancata cura dell'ambiente l'impresa ha avuto un utile e quindi ne ha beneficiato, è conseguente che gli oneri conseguenti al ripristino ambientale siano sopportati dal patrimonio dell'impresa stessa, di cui la curatela ha la gestione, e non ricadano sulla collettività».

12.4. Reputa il Collegio, alla luce dei principi esposti, che se anche il fallimento ricorrente, in ragione dell'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza del comune di -OMISSIS- n. 160/2004 (peraltro disposto sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario, ma ormai del tutto superato), non è tenuto a rispondere dell'abbandono dei rifiuti rilevati sul sito in questione, ciò non comporta che lo stesso debba andare esente da qualsiasi responsabilità per ogni evento di rilevanza ambientale che riguardi la stessa area, ponendosi tale conclusione in evidente contrasto con i principi europei come interpretati dalla giurisprudenza richiamata.

12.4.1. In altre parole, l'esonero da responsabilità per l'abbandono di rifiuti non implica che il fallimento debba ritenersi completamente estraneo all'evento di potenziale contaminazione del sito, come detto rilevato a distanza di un significativo lasso di tempo dall'abbandono dei rifiuti, non essendone stato, peraltro, accertato il rapporto di derivazione causale con quest'ultimo.

12.5. Non può, inoltre, essere condiviso neppure il rilievo con cui parte ricorrente lamenta l'avvenuta l'integrazione, tramite la prot. n. 19110 del 26 maggio 2023, con cui la Provincia ha respinto l'istanza di autotutela e confermato le statuizioni dell'ordinanza, della motivazione di quest'ultima, non potendosi ravvisare alcuna illegittimità allorché l'integrazione venga posta in essere, come nel caso di specie, attraverso un provvedimento emanato dal competente organo dell'amministrazione; l'integrazione della motivazione è infatti ritenuta, dalla giurisprudenza, inammissibile solo se effettuata nell'ambito del giudizio tramite atti difensivi (in termini, tra le tante, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 5 gennaio 2024, n. 7).

12.6. La Provincia ha altresì puntualizzato, nella motivazione di tale atto, che nessun vincolo può derivare, nell'ambito del procedimento sfociato nell'emanazione dell'impugnata ordinanza, dalla sentenza di questo TAR n. 304 del 2005, sia perché la stessa non fa stato nei propri confronti, non essendo stata parte del giudizio, sia in ragione della non sovrapposibilità delle due fattispecie.

12.7. Tale rilievo deve ritenersi corretto ed esente dalle censure mosse da parte ricorrente, atteso che, in effetti, l'ordinanza del Comune di -OMISSIS- di cui tale sentenza ha disposto l'annullamento – nella quale sono, peraltro, solo genericamente descritti i rifiuti presenti nel sito in questione, tramite il mero richiamo *per relationem* alla comunicazione degli enti di competenza, ASL e ARPA; del 13 ottobre 2004 - non reca, a ben vedere, alcuna motivazione a supporto dell'individuazione del fallimento e del relativo curatore quali responsabili dell'abbandono di tali rifiuti e delle attività di rimozione degli stessi e bonifica del sito, facendo sul punto esclusivo riferimento al fatto che «la società permetteva nel corso dell'attività produttiva che l'area divenisse luogo di deposito incontrollato di rifiuti».

12.8. La citata sentenza di questo TAR ha, pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento, impugnato dal

fallimento, in ragione della mancata individuazione della responsabilità degli organi di quest'ultimo in ordine alla «presupposta ricognizione di comportamenti (commissivi o meramente omissivi) che abbiano dato luogo al fatto anti giuridico».

12.9. L'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione non solo si fonda, invece, su presupposti fattuali diversi – non essendo in atti presente alcuno specifico accertamento tecnico in merito alla derivazione del superamento delle CSC dalla mancata rimozione degli stessi rifiuti oggetto dell'ordinanza comunale (la cui avvenuta rimozione dal sito è, peraltro, oggetto di contestazione negli scritti delle parti) - ma reca, inoltre, una chiara e specifica motivazione in ordine all'individuazione della responsabilità, per tale evento, in capo al fallimento ricorrente, responsabilità derivante, come detto, dalla condotta omissiva dallo stesso tenuta successivamente all'accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito (avvenuto nel maggio 2011 ad opera dell'ARPA Lazio), per non avere adottato idonee ed efficaci misure di ripristino ambientale del sito, né misure di prevenzione e di messa in sicurezza in grado di limitare il processo di diffusione delle sostanze inquinanti e di contaminazione delle matrici ambientali.

12.10. Non è, infine, fondato il rilievo inerente il mancato coinvolgimento della curatela nel procedimento; come emerge dalla nota 9979 del 2014 (doc. 5 prodotto dalla Provincia di Frosinone il 3 luglio 2023), che risulta trasmessa anche al curatore, la procedura è stata, infatti, debitamente messa a conoscenza della Relazione redatta da ARPA Lazio in merito al rilievo del superamento dei valori soglia.

13. Conclusivamente, in ragione dei superiori rilievi, le censure proposte avverso il provvedimento impugnato non possono essere condivise; il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.

14. Le spese devono essere regolate facendo applicazione del principio della soccombenza in favore della Provincia di Frosinone; essendo quest'ultima rappresentata e difesa in giudizio da un avvocato dipendente dell'ente vanno riconosciuti in favore dello stesso non solo i compensi professionali ma anche, in luogo di IVA e CPA, gli oneri riflessi, nella misura e sulle voci come per legge (in termini, TAR Latina sez. I, 9 ottobre 2023 n. 693; Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023 n. 5754, che sul punto rinvia a Cass. Sez. Unite civili – ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592) nonché l'IRAP; le stesse vengono invece compensate nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, costituitosi con atto di mera forma, nonché nei confronti di-OMISSIS-, sussistendone giustificati motivi.

*(Omissis)*

